

Lavorare “in sicurezza” ... come?

Informazioni per gli operatori agricoli



IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Il Decreto Legislativo 81/2008 (D.Lgs. 81/2008) raccoglie gran parte della normativa nazionale in vigore per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Chiunque svolge un'attività lavorativa deve adoperare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge sulla sicurezza sul lavoro ed utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.

Ciò vale anche per gli imprenditori agricoli che non assumono manodopera e per i loro famigliari.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga di soggetti definiti "lavoratori" occorre definire una serie di misure ed azioni che forniscono evidenza dei rischi presenti, di quanto si è già fatto per ridurre i rischi degli addetti, delle misure preventivate ed adottate per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Sono considerati "lavoratori": operai e braccianti a tempo determinato e/o indeterminato, lavoratori occasionali che svolgono attività accessorie ove il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro), ma anche stagisti, praticanti, apprendisti, impiegati tecnici ed amministrativi, collaboratori a titolo gratuito, soci lavoratori.

Dove ci sono "lavoratori" deve essere individuato un "datore di lavoro", cioè il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale ed esercita i poteri decisionali e di spesa, il quale ha l'obbligo di attivare le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto nelle pagine seguenti.

Nelle aziende in cui il lavoro è svolto esclusivamente dal proprietario e dai suoi familiari durante tutto l'anno e per tutte le fasi del ciclo produttivo, oppure dai soci delle società semplici agricole **è obbligatorio**:

- utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati ai rischi;
- adoperare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti sulla sicurezza sul lavoro;
- esporre la tessera di riconoscimento con foto e generalità nelle attività in regime di appalto e subappalto.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, salvo alcuni obblighi delegabili, previa formale delega, deve:

- designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)* ed avvalendosi delle competenze di tale Servizio provvede a:
- valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR)*.

Il DVR deve contenere anche:


- il programma delle misure di prevenzione e protezione;
- i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze;
- il nome del medico competente (MC) nei casi in cui è necessaria la sorveglianza sanitaria.

Una volta definiti gli elementi sopra descritti occorre:

- individuare ed utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti sulla prevenzione antinfortunistica;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati ai rischi;
- informare, formare, addestrare i lavoratori;
- installare idonea cartellonistica di sicurezza;
- agire per migliorare costantemente le condizioni di lavoro e per tenere aggiornato il DVR.

In ogni caso, il datore di lavoro deve garantire che siano assicurate le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008

* obbligo indelegabile



GLI OBBLIGHI ED I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, deve:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare le disposizioni e le istruzioni aziendali impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi a lui assegnati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il lavoratore non deve:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

I lavoratori partecipano attivamente alla definizione della valutazione dei rischi ed a tutte le misure conseguenti attraverso un proprio rappresentante: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che può essere aziendale o territoriale.

In questa seconda ipotesi è individuato sulla base di accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il datore di lavoro deve:

- designare un numero sufficiente di addetti alla gestione delle emergenze (antincendio, evacuazione, primo soccorso, ecc.);
- formare gli addetti sopra indicati;
- mettere a disposizione dei presidi per la gestione delle emergenze (estintori, materiale di primo soccorso, ecc.);
- predisporre misure per la gestione delle emergenze.



LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

La prevenzione degli incendi richiede l'adozione di misure strutturali ed organizzative tra le quali:

- rispettare il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllare che le uscite siano sempre completamente libere;
- assicurare che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l'evacuazione;
- scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;
- limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e prodotti infiammabili presenti in azienda;
- evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica,);
- isolare i locali a rischio di esplosione dagli altri locali;
- installare una idonea cartellonistica per indicare mezzi antincendio, vie di fuga, uscite di emergenza, ecc.;
- formare un numero adeguato di addetti all'antincendio.

In alcune situazioni è necessario ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, come previsto dal DPR 151/2011.

Tra le attività soggette ci sono:

- i contenitori-distributori mobili di gasolio (proroga fino al 7 ottobre 2014 per la presentazione della SCIA);
- i depositi di paglia, fieno, legna, ecc. con quantitativo maggiori di 50.000 kg;
- i locali di esposizione e/o vendita con superficie lorda superiore a 400 metri quadrati;
- gli agriturismi con oltre 25 posti-letto;
- impianti per la produzione di calore con potenzialità di oltre 116 kW.



LA FORMAZIONE, L'INFORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve garantire adeguata formazione, informazione ed addestramento ai lavoratori, con particolare riguardo a:

- norme generali per la tutela della salute e della sicurezza;
- rischi e sulle procedure di lavoro;
- organizzazione aziendale per la sicurezza.

Gli addetti alla gestione delle emergenze, i lavoratori incaricati di utilizzare attrezzature specifiche*, i destinatari di funzioni di responsabilità, nonché i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono ricevere una ulteriore e specifica formazione.

In azienda devono essere presenti i documenti che dimostrano l'effettuazione della formazione e la distribuzione del materiale informativo:

- attestati della formazione, oppure copie dei verbali e/o dei registri d'aula;
- ricevute di consegna dei prodotti informativi.

Tutti i lavoratori del comparto agricolo devono frequentare un corso di base sulla sicurezza del lavoro di almeno 12 ore, ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Sono esonerati dalla formazione solo i lavoratori occupati per meno di 50 giornate all'anno, fermo restando che sia loro fornita adeguata informazione ed addestramento, ove necessario.

Nel caso si configuri la presenza di preposti (capo-squadra, capo operaio, ecc.) nei loro confronti occorre assicurare una ulteriore formazione della durata di 8 ore.

*per i lavoratori del comparto agricolo ci sono alcune deroghe che permettono, in determinate condizioni, di dimostrare l'esperienza professionale acquisita entro il 22 marzo 2015.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è rappresentata da un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

In azienda devono essere esposti adeguati sistemi di segnalazione di:

- divieto;
- avvertimento;
- prescrizione;
- salvataggio e soccorso;
- informazione.

In alcuni casi è necessario utilizzare anche dei segnali gestuali.



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI sono muniti di appositi simboli grafici ed alfanumerici atti ad identificarne il campo di utilizzazione, nonché specifici riferimenti alla normativa di riferimento ed al produttore.

Deve comunque essere ricordato che la scelta del DPI deve essere fatta con estrema attenzione, tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo lavoro da svolgere.



VALUTARE I RISCHI

Il D.Lgs. 81/2008 evidenzia dei gruppi di rischio che possono influire negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori stessi.

Il datore di lavoro deve confrontare la realtà aziendale con le disposizioni di legge, le norme tecniche ed altri strumenti idonei a determinare il livello di rischio a cui sono o possono essere soggetti i lavoratori.

I macro gruppi individuati dal D.Lgs. 81/2008 sono i seguenti:

- luoghi di lavoro;
- attrezzature di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale;
- impianti ed apparecchiature elettriche;
- cantieri temporanei o mobili;
- segnalatica di salute e sicurezza sul lavoro;
- movimentazione manuale dei carichi;
- attrezzature munite di videoterminali;
- agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni - ottiche artificiali)*;
- sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto);
- agenti biologici;
- atmosfere esplosive;
- stress lavoro-correlato.

Per agevolare la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori sono state messe a disposizione delle "procedure standardizzate" che forniscono un elenco molto dettagliato degli elementi da considerare.

La responsabilità della valutazione e la definizione delle misure di prevenzione e protezione è comunque sempre lasciata al datore di lavoro.

Nelle schede seguenti sono descritti i principali elementi da considerare.

* la valutazione è effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI

La movimentazione manuale dei carichi può rappresentare un rischio in funzione di:

- caratteristiche del carico;
- sforzo fisico richiesto;
- caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- esigenze connesse all'attività;
- fattori individuali di rischio.

Secondo le indicazioni fornite dalle norme ISO e EN il peso limite raccomandato per una singola movimentazione è fissato in:



- 25 kg per gli uomini di età compresa tra 18 e 45 anni;
- 20 kg per uomini di età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni;
- 15 kg per le donne di qualsiasi età.

La ripetitività delle operazioni di movimentazione manuale impone la riduzione del peso limite movimentabile.

Se c'è una ripetitività dei gesti occorre valutare:

- la frequenza;
- l'uso di forza;
- il tipo di postura adottata nell'esecuzione delle operazioni;
- l'eventuale sollecitazione derivante da impatti ripetuti.

La movimentazione dei carichi e la ripetitività dei gesti possono essere causa di patologie anche invalidanti.



ESPOSIZIONE AL RUMORE

Il rumore è un insieme di suoni in grado di provocare una reazione sgradevole e indesiderata ed ha come unità di misura il decibel (dB). L'esposizione a rumori intensi prolungata nel tempo, determina un danno permanente all'udito noto con il termine di ipoacusia.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rumore a cui sono esposti i lavoratori avvalendosi di personale competente per eseguire le misurazioni con idonei strumenti (fonometri) ed in grado di elaborare i risultati ottenuti.

L'esposizione a rumori superiori a 80 dB richiede l'adozione di misure di prevenzione e protezione, nel caso si superino gli 85 dB è obbligatoria anche la sorveglianza sanitaria.

Non deve mai essere superata la soglia degli 87 dB e/o dei 140 dB(C) nel caso di rumori impulsivi.

Quando non è possibile eliminare o ridurre il rischio alla fonte occorre adottare misure protettive, quali ad esempio, gli otoprotettori (cuffie, tappi auricolari, ...).

Esempi di livelli di esposizione al rumore per attrezzatura utilizzata

Mansione	Lep,d (dB) dati indicativi di esposizione in assenza di otoprotettori
Trattorista su mezzo cingolato non cabinato	95
Trattorista su mezzo cingolato cabinato	89
Trattorista su mezzo gommato cabinato	80
Conducente di minipala	87
Autista autocarro	84
Operatore alla motosega	98
Operatore al decespugliatore	95
Addetto al motocoltivatore	88
Addetto al rasaerba	92
Addetto al tosasiepi	95
Bracciante addetto ai lavori manuali	75

ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI


La vibrazione è l'oscillazione di un corpo rispetto alla sua posizione di equilibrio, per quantificarne il valore si usa l'unità di misura m/sec^2 .

Le vibrazioni si trasmettono tramite superfici di appoggio (sedili, piattaforme, ecc.) o tramite l'utilizzo di utensili a mano.

Nel primo caso le vibrazioni sono trasmesse a tutto il corpo mentre nel secondo le vibrazioni si trasmettono al sistema mano-braccio.

Le vibrazioni al sistema mano-braccio possono causare danni permanenti quali lesioni neurologiche, osteoartrosi, "sindrome del dito bianco".

Le vibrazioni al corpo intero invece possono essere causa di ernie discali, alterazioni del sistema muscolare e tendineo, lombaggini, disturbi al sistema nervoso centrale, all'apparato genitale e urinario.



ESPOSIZIONE AI PRODOTTI CHIMICI E LORO CONSERVAZIONE

I prodotti chimici in genere e quelli utilizzati in agricoltura nello specifico possono essere fonte di rischio sia per la salute, sia per la sicurezza degli operatori.

Il rischio deve essere valutato tenendo in considerazione:

- le sostanze/miscele utilizzate e la loro pericolosità;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- le informazioni riportate nelle schede di sicurezza delle sostanze e/o miscele;

le modalità operative delle varie lavorazioni eseguite con i prodotti chimici.

Dalla valutazione deve emergere se il rischio è:

- basso o non basso per la sicurezza;
- irrilevante o non irrilevante per la salute.

In base al risultato ottenuto devono essere adottate delle misure di prevenzione e protezione.

Nella conservazione dei prodotti fitosanitari occorre garantire che siano evitati sversamenti, miscele non volute, emissione di sostanze nell'ambiente, ecc..

Lo stoccaggio deve essere effettuato in appositi armadietti o locali appositamente predisposti, dotati di segnaletica di sicurezza, estintori adeguati e di dispositivi lava occhi.

Durante l'uso dotarsi sempre di adeguati dispositivi di protezione individuale ed assicurarsi della presenza di un contenitore della capacità di 10-15 litri, munito di rubinetto sulla parte inferiore, in cui conservare acqua ad uso igienico (per lavarsi in caso di contaminazione con prodotti fitosanitari).



SOSTANZE VELENOSE



DIVIETO DI ACCESSO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE



VIETATO FUMARE



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO



DOCCETTA
LAVACCHI
DI EMERGENZA

DEPOSITI DI CARBURANTE

I contenitori di gasolio agricolo sono normalmente classificati quali “contenitori – distributori mobili” e sono assoggettati alle norme sul rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

I requisiti indispensabili per poter procedere alla richiesta del CPI (in forma di SCIA da presentare entro il 7/10/2014) sono i seguenti:

- il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000 litri;
- il contenitore-distributore deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno (DM 31 luglio 1934);
- il contenitore-distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiali non combustibile e di idonea messa a terra;
- devono essere osservate adeguate distanze di sicurezza e di protezione non inferiori a 3 metri;
- il contenitore-distributore deve essere contornato da un'area avente una profondità non minore di 3 metri, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio;
- devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934;
- in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero degli Interni, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A 144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;
- gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.



AMBIENTI CONFINATI

Con il termine di “ambiente confinato” viene generalmente indicato uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole; luogo in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può determinare il manifestarsi di infortuni gravi o mortali in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio gas, vapori, polveri) o in conseguenza di cadute o annegamenti.

Tra di essi troviamo:

- serbatoi di stoccaggio (tra cui i vasi vinari);
- silos;
- fogne;
- fosse biologiche;
- recipienti di reazione.

L'accesso agli ambienti confinati è riservato a personale adeguatamente formato ed in possesso delle specifiche attrezzature di lavoro e di gestione delle emergenze come previsto dal D.P.R. 177/2011.



LUOGHI DI LAVORO

Sono luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Ai fini della valutazione dei rischi nel comparto agricolo, non sono considerati "ambienti di lavoro" i mezzi di trasporto, né i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.


Le principali problematiche da valutare dei luoghi di lavoro sono rappresentate dai fabbricati, dall'impiantistica e dalla viabilità interna.

In azienda devono essere presenti:

- certificato di agibilità delle strutture (per quelli costruiti dal 01/09/1967);
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di quello termoidraulico (ex L. 46/90 – DM 37/2008);
- denuncia dell'impianto di messa a terra all'INAIL (ex ISPESL) e all'ARPAM;
- verbale di verifica periodica (quinquennale o biennale) dell'impianto di messa a terra eseguito da ente abilitato;
- adeguata segnaletica con indicazioni e/o prescrizioni concernenti la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro*;
- adeguata segnaletica per regolamentare la viabilità aziendale*;
- servizi igienici, spogliatoi, locali di riposo e spazi per la refezione idonei alle esigenze aziendali e rispondenti alle norme igienico-sanitarie;
- presidi per la gestione delle emergenze (incendio, primo soccorso, ecc.)*;
- depositi di combustibili omologati*;
- certificazione di prevenzione incendi*

In presenza di materiali contenenti amianto è obbligatorio designare un Responsabile Rischio Amianto abilitato ai sensi di legge e procedere alla valutazione iniziale del rischio, programmando le misure di prevenzione e protezione, comprensive delle azioni periodiche di monitoraggio.

* vedasi scheda specifica




OFFICINA AZIENDALE

Le attività di manutenzione ordinaria richiedono spesso l'utilizzo di utensili ed attrezzature che devono essere conformi alle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Quindi, devono essere certificate CE oppure avere i requisiti minimi per la protezione definiti.

Gli ambienti di lavoro devono rispettare i requisiti previsti dall'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Nell'area di lavoro non devono essere presenti materiali infiammabili, specialmente se c'è l'uso di fiamme o la possibile presenza di scintille, come nel caso della saldatura o del taglio dei metalli.



ALLEVAMENTO DI ANIMALI

La pavimentazione dei ricoveri deve essere lavabile e con caratteristiche antisdrucchiolo.

Devono essere presenti varchi o luoghi protetti per difendersi da eventuali attacchi degli animali.

I percorsi devono essere protetti e distinti tra quelli destinati al bestiame e quelli utilizzati dagli operatori.

Per eseguire determinate operazioni sugli animali è necessario ricorrere a trappole auto catturanti.

Concimaie e vasconi di accumulo di deiezioni zootecniche devono essere protetti da idonei parapetti, coperture, ecc. per evitare la caduta degli operatori e/o dei mezzi di lavoro: queste strutture possono rientrare nella definizione di ambienti confinati*.

Nelle aree destinate all'allevamento degli animali e nelle aree destinate alla preparazione dei foraggi rischi specifici possono essere rappresentati anche da:

-presenza di polveri e/o elevate concentrazioni di sostanze nocive o pericolose (ammoniaca, ecc.);

-agenti biologici;

-condizioni microclimatiche non ottimali;

-....

In presenza di sale di mungitura occorre verificare anche la presenza di: scale di accesso dotate di corrimano e scalini antiscivolo.

* vedasi scheda specifica



FIENILE E/O DEPOSITO DI FORAGGI E PAGLIA


Le balle di paglia o fieno, sia di forma cilindrica, sia parallelepipedica, devono essere stoccate in maniera tale da evitare pericoli di cedimento e/o rotolamento.

Nel caso di immagazzinamento all'interno di strutture occorre verificare i requisiti costruttivi delle stesse per evitare cedimenti delle pareti o dei solai.

È consigliabile evitare l'impilamento di oltre 4 rotoballe una sull'altra.

Nel caso di fienili sopraelevati accessibili ai lavoratori è necessaria la presenza di parapetti nell'area di accesso per il carico e lo scarico.

Se nelle strutture sono depositati oltre 50.000 kg di di paglia e/o fieno occorre adeguarsi alle norme sulla prevenzione incendi.



CANTINE VINICOLE, LABORATORI DI TRASFORMAZIONE E PUNTI VENDITA AZIENDALI

In aggiunta ai rischi generalmente previsti per la presenza di strutture ed attrezzature di lavoro, nelle aree in cui si effettuano delle trasformazioni aziendali (cantine, frantoi, caseifici, macellerie, spacci aziendali, ecc.) occorre garantire che:

- le pavimentazioni non provochino scivolamenti;
- non ci siano ostacoli con conseguente rischio di inciampo*;
- le scale per il controllo dei vasi vinari siano adeguatamente fissate nella parte apicale e dotate di piedini antiscivolo*;
- non si formino atmosfere ipo-ossigenate per lo sviluppo di anidride carbonica durante i processi di fermentazione;
- l'eventuale accesso all'interno di vasi vinari o altri ambienti in cui è possibile la presenza di agenti chimici, scarsa ventilazione, difficoltà di soccorso, ecc., sia effettuato solo nel pieno rispetto delle norme previste per gli "ambienti confinati"*;
- i camminamenti eventualmente realizzati sulla sommità dei vasi vinari siano protetti per evitare cadute nel vuoto degli addetti;
- le zone di lavorazione siano accessibili solo al personale autorizzato e munito di adeguati DPI*.

* vedasi scheda specifica



MACCHINE ED ATTREZZATURE (norme generali)

Le macchine e le attrezzature devono essere conformi alle previsioni del titolo III del D.Lgs. 81/2008.


Pertanto devono essere marcate CE, oppure essere conformi alle norme vigenti alla data di messa in servizio e, comunque, non aver subito modifiche costruttive che ne invalidano la conformità iniziale.

In ogni caso devono essere garantiti i requisiti minimi indicati nell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008, specialmente per le macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari.

Tra i requisiti principali si evidenziano i seguenti:

- presenza del certificato di conformità e/o omologazione o documento equivalente, nonché del libretto d'uso e manutenzione;
- presenza di pittogrammi di sicurezza per indicare comandi e pericoli;
- protezione che impedisce l'accesso diretto a tutte le parti in movimento (cinghie, pulegge, catene, ventole,) e taglienti;
- appositi piedi di appoggio per lo stazionamento.

Oltre a questi requisiti generali le macchine e le attrezzature agricole devono essere in possesso dei requisiti minimi descritti nelle schede successive (i dati indicati evidenziano solo i principali elementi).





TRATTORI

Oltre ai requisiti generali indicati nella scheda n. 2 le trattrici agricole gommate e cingolate devono essere dotate di specifici elementi atti a tutelare la sicurezza del conducente.

Su ogni trattore “a norma” devono essere installati:






- arco di protezione o telaio antiribaltamento*;
- sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza)*;
- sedile ergonomico*;
- scudo o campana di protezione della presa di potenza;
- protezione “supplementare” montata sulla presa di potenza quando la stessa non è collegata all’albero cardanico;
- scaletta con gradini antisdrucciolevoli e maniglie che garantiscano 3 punti di appoggio/presa se la piattaforma del posto di guida è situata ad oltre 55 centimetri da terra;
- un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore quando la marcia e/o la presa di potenza (p.d.p.) sono inserite;
- nel caso in cui la macchina sia utilizzata per la distribuzione di fitofarmaci, i filtri installati nell’impianto di condizionamento della cabina devono essere idonei e regolarmente sostituiti.

Se la macchina circola su strada pubblica deve essere dotata di tutti i requisiti previsti dal Codice della Strada e di girofaro.

La guida è comunque sempre riservata a soggetti in possesso di patente di guida di tipo B.

*la rispondenza alle norme di legge deve essere documentata sia dal costruttore, sia dall’installatore.







ALBERO CARDANICO

L'albero cardanico è un dispositivo che permette di trasferire il movimento dalla presa di potenza del trattore ad un'attrezzatura trainata o portata che è dotata di organi in movimento che sono attivati proprio dalla rotazione dell'albero cardanico.

Per evitare che sullo stesso albero possa impigliarsi un indumento o qualsiasi altro elemento e trascinarlo in rotazione, provocando incidenti spesso mortali, è obbligatorio proteggerlo con elementi omologati.

- la protezione deve garantire la copertura di tutte le parti mobili;
- inserirsi per almeno 5 centimetri dentro la controcuffia che contorna l'alberino dell'attrezzo su cui viene installato;
- essere adeguatamente protetto dallo scudo installato a protezione della presa di potenza;
- essere munito di due catenelle per essere fissato al trattore ed all'attrezzo, onde evitare la rotazione inerziale della protezione durante il lavoro;

-non eseguire mai lavori utilizzando alberi cardanici che non rispettino questi requisiti!



MACCHINE SEMOVENTI

Tra le macchine semoventi frequentemente presenti nelle aziende agricole si trovano:

- trattrici portattrezzi, anche scavallatrici;
- irroratori;
- mietitrebbie;
- carri desilatori, miscelatori ed alimentatori per il foraggiamento del bestiame;
- carri per raccolta frutta;
- potatrici e cimatrici;
- vendemmiatrici.

Rispetto alle norme di sicurezza valgono le considerazioni generali, ma l'operatore alla guida e gli eventuali altri addetti devono considerare sia le problematiche legate alla mole, all'ingombro ed alla scarsa visibilità dal posto di manovra, sia le specifiche condizioni d'uso che possono influire sulla stabilità del mezzo.

È sempre fondamentale attenersi puntualmente alle indicazioni fornite dal fabbricante e riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

Particolare attenzione va posta alla presenza di:

- dispositivo di protezione che garantisce un adeguato volume di sicurezza del conducente;
- sistemi atti a garantire adeguata visibilità dell'area di lavoro;
- parapetti, correnti intermedi e fasce fermapiede sulle piattaforme sopraelevate, scalette antisdrucchiolevoli (carri raccogli frutta, mietitrebbie, ecc.);
- protezioni contro il pericolo di impigliamento e trascinarsi causati da dispositivi di taglio, miscelazione, ecc.

ATTREZZATURE AGRICOLE

In agricoltura vengono utilizzate numerosissime tipologie diverse di attrezzature, sia trainate, sia portate, collegate a trattrici, nonché altre attrezzature con organi in movimento.

Genericamente possono essere distinte in diversi gruppi:

-rimorchi;

-attrezzature per la preparazione del terreno (aratri, estirpatori, erpici, frese, erpici rotativi, motozappe, motofalciatrici, motocoltivatori, ecc.);

-attrezzature per le operazioni di semina, trapianto, potatura, raccolta;

-attrezzature per l'irrigazione ed irrigatori ad avvolgimento meccanico della tubazione (rotoloni);

-trinciastocchi;

-macchine per la fienagione (ranghinatori, falciatrici, raccogli imballatrici);

-spandiconcime;

-carri spandiletame;

-spaccalegna.

Rispetto alle norme di sicurezza valgono le considerazioni generali, ma l'operatore alla guida e gli eventuali altri addetti devono considerare sia le problematiche legate alla mole, all'ingombro ed alla scarsa visibilità dal posto di manovra, sia le specifiche condizioni d'uso che possono influire sulla stabilità del mezzo.

È sempre fondamentale attenersi puntualmente alle indicazioni fornite dal fabbricante e riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

Particolare attenzione va posta alla presenza di:

-carter di protezione che racchiude completamente gli organi lavoranti;

- bandelle laterali di protezione degli organi in movimento;

-cunei e piedini di stazionamento per la stabilità dell'attrezzatura in rimessaggio;


-protezione con griglia metallica di ventole, agitatori, altri organi mobili;

-dispositivi che impediscono l'avviamento del motore se questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli utensili.

Nel caso di motozappe, motofalciatrici, motocoltivatori occorre verificare anche che ci siano anche adeguate distanze tra le stegole di guida e gli

organi rotanti;

-comandi con sistema funzionante “ad azione mantenuta” (detto anche “a uomo presente”) localizzati sulle stegole di guida.



MOTOSEGA

La motosega deve essere dotata di:

- dispositivo di comando del freno catena posto davanti all'impugnatura anteriore;
- protezione della maniglia di presa;
- sistema di ritorno del pulsante dell'acceleratore all'abbandono dello stesso (del tipo a uomo presente), protetto contro accelerazioni accidentali.

Per utilizzare la motosega occorre dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale:

- tute e guanti antitaglio, nonché calzature specifiche;
- protezioni per la testa, l'udito ed il viso.



DECESPUGLIATORE

Sul decespugliatore deve essere sempre presente un carter di protezione del filo o della lama (per quest'ultima, la protezione deve essere metallica e regolabile, in modo da intercettare eventuali proiezioni di parti della lama in caso di rottura).

Occorre anche utilizzare i necessari DPI per la protezione dell'udito e del corpo.



SCALE PORTATILI

Le scale portatili devono essere:

- munite di dispositivi antiscivolo alla base;
- dotate di ganci di trattenuta o appoggi antiscivolo all'estremità superiore;
- conformi alla norma EN 131;
- integre in tutte le loro parti.

I dati di conformità normativa e le principali informazioni per un uso corretto sono normalmente riportate direttamente sulla scala con adesivi e pittogrammi.



Pubblicazione realizzata nell'ambito del

“Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura”
promosso dalla Regione Marche (DGR 1188 del 01/08/2012)

Per informazioni ed approfondimenti:

ASSAM - Sportello Informativo sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008

Informazioni telefoniche:

il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 -13.00 e dalle 15.00-17.00

ai numeri: 071-808233, 071-808232

Posta elettronica:

budini_alessandra@assam.marche.it - fuligni_laura@assam.marche.it

